

A stylized, solid pink silhouette of the Italian peninsula is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom. The rest of the slide has a white background.

IL DESIGN: PROSPETTIVE DI TUTELA

PROF. MASSIMO CARTELLA

INDICE

COSA E' IL DESIGN?

R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411 (L. MODELLI)

MODELLI DI UTILITA' E MODELLI ORNAMENTALI. FRATELLI SEPARATI ALLA NASCITA MA TUTTORA CON RECIPROCHE INTERRELAZIONI

LA RIDUZIONE DELLA DISTANZA RISPETTO AL MARCHIO

PROSPETTIVE DI TUTELA: ATTUALI – LE NORME-BASE

PROSPETTIVE DI TUTELA: ATTUALI – A.- I RAPPORTI TRA LE VARIE FORME DI TUTELA

PROSPETTIVE DI TUTELA: ATTUALI – B.- IL DIRITTO D'AUTORE

PROSPETTIVE DI TUTELA: FUTURE

TEMPISTICHE CHIAVE*

DESIGN PACKAGE IN PILLOLE*

PRESENTAZIONE REDATTA DA CHATGPT*

* A CURA DI CHATGPT



COSA E' IL DESIGN?

NO/SI'

DIZIONARIO TRECCANI

DESIGN

... NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, PROGETTAZIONE ...CHE MIRA A CONCILIARE I REQUISITI TECNICI, **FUNZIONALI** ED ECONOMICI DEGLI OGGETTI PRODOTTI IN SERIE

WIKIPEDIA

IL *DESIGN* ... È QUELLA DISCIPLINA CHE SI OCCUPA DELLA PROGETTAZIONE DI OGGETTI **FISICI**, **DIGITALI** O **CONCETTUALI**, ATTRAVERSO LA STESURA DI UN PROGETTO CHE CONIUGHI **FUNZIONALITÀ** ED **ESTETICA**

FUNZIONALITA'

COSA CI DICE
L' **A. I.**, ?



E' UNO DEGLI OBBIETTIVI DEL *DESIGN*

Al Overview

Caratteristiche chiave del funzionalismo nell'arredamento:

Priorità alla funzionalità:

Gli oggetti devono rispondere a un bisogno specifico e essere progettati per **facilitare** la vita quotidiana.



FUNZIONALISMO
SCANDINAVO E
DESIGN

**R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411: TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (L. **MODELLI**)**

TITOLO II

BREVETTO PER **MODELLI DI UTILITA'**

ART. 2. POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ I NUOVI MODELLI ATTI A CONFERIRE PARTICOLARE **EFFICACIA**, O **COMODITÀ** DI APPLICAZIONE, O DI IMPIEGO, A MACCHINE, O PARTI DI ESSE, STRUMENTI, UTENSILI OD **OGGETTI D'USO** IN GENERE, QUALI I NUOVI MODELLI CONSISTENTI IN PARTICOLARI CONFORMAZIONI, DISPOSIZIONI, CONFIGURAZIONI O COMBINAZIONI DI PARTI.

TITOLO III

BREVETTO PER **MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI**

ART. 5. POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI I NUOVI MODELLI O DISEGNI ATTI A DARE, A DETERMINATI **PRODOTTI INDUSTRIALI**, UNO **SPECIALE ORNAMENTO**, SIA PER LA FORMA, SIA PER UNA PARTICOLARE COMBINAZIONE DI LINEE, DI COLORI O DI ALTRI ELEMENTI.

AI MODELLI E DISEGNI SUDDETTI **NON SONO APPLICABILI** LE DISPOSIZIONI SUL **DIRITTO DI AUTORE**, ...

ART. 8. SE LA FORMA O IL DISEGNO DI UN OGGETTO CONFERISCE AD ESSO NUOVO **CARATTERE ORNAMENTALE** E **NELLO STESSO TEMPO** NE ACCRESCE L'**UTILITÀ**, ...PUÒ ESSERE CHIESTO **CONTEMPORANEAMENTE** IL BREVETTO **TANTO** PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI, **QUANTO** PER MODELLI DI UTILITÀ, MA L'UNA E L'ALTRA PROTEZIONE **NON** POSSONO VENIRE **CUMULATE** IN UN SOLO BREVETTO.

ESEMPIO DI COMPRESENZA

DAL VOLANTE
TRADIZIONALE
AL VOLANTE
DI *DESIGN*



NUOVA ESTETICA
ABBINATA A
CARATTERISTICHE UTILI
(FUNZIONALI)

MODELLI DI UTILITA' E MODELLI ORNAMENTALI

- FRATELLI SEPARATI ALLA NASCITA
- MA TUTTORA CON RECIPROCHE INTERRELAZIONI

A.- LA SEPARAZIONE

NELLA LEGGE MODELLI DEL 1940:

- COLLOCAZIONE RISPETTIVA NEI *TITOLI II E III* E NEGLI ARTT. 2-4 E 5-8
- DIVERSA RISPETTIVA DURATA NELL'ART. 9: 10 E 15 ANNI

NEL CPI DEL 2005 (D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) :

- DIVERSA DENOMINAZIONE: NON PIU' ENTRAMBI MODELLI, MA «DISEGNI E MODELLI» E «MODELLI»
- COLLOCAZIONE RISPETTIVA (E INVERTITA) NEL CAPO II SEZIONE V ARTT. 82-86 E NEL CAPO II SEZIONE III ARTT. 31-34
- DIVERSA DURATA: DISEGNI E MODELLI 5 ANNI RINNOVABILI FINO A 25 (ART. 37); MODELLI DI UTILITA' 10 ANNI (ART. 85)
- EVOLUZIONE DEI DISEGNI E MODELLI DALLA " SPECIALE ORNAMENTALITA' " ALLA NOVITA' ED AL CARATTERE INDIVIDUALE (C. D. NOVITA' QUALIFICATA) (ARTT. 32-33)
- EVOLUZIONE DEI DISEGNI E MODELLI DALLA PRECLUSIONE, ALLA AMMISSIONE (CONDIZIONATA) PER LA TUTELA CUMULATIVA CON IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 44 CPI E ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.)

A.1.- LA SEPARAZIONE

1.- LO SPECIALE ORNAMENTO. NOZIONE.

2.- NEL **CPI** LA SEPARAZIONE, CON LA MODIFICAZIONE DELLA CARATTERISTICA INTRINSECA DEL DISEGNO E MODELLO, COSTITUITA DALLO SPECIALE ORNAMENTO, IN NOVITA' E IN CARATTERE INDIVIDUALE, SPINGONO LA SUA CONNOTAZIONE VERSO IL PROFILO DELLA DISTINTIVITA', RIDUCENDO LA DISTANZA RISPETTO AL MARCHIO.

NON E' UN CASO CHE LA GIURISPRUDENZA ABBA INIZIATO A PROTEGGERE IL MODELLO (*DESIGN*) ANCHE COME **MARCHIO 3D**

3.- NON E' PIU' POSSIBILE LA **CONVERSIONE** DA MODELLO DI UTILITA' A DISEGNO E MODELLO (E VICEVERSA) IN CASO DI NULLITA' DEL TITOLO DI P.I. DA CONVERTIRE, CONSENTITO NEL VIGORE DELLE PRECEDENTI **LEGGE MODELLI** DEL 1940 E **LEGGE INVENZIONI** DEL 1939.

INFATTI, L'ART. 43 **CPI** (NULLITA' DEL DISEGNO E MODELLO) A DIFFERENZA DELL'ART. 86.1 (MODELLO DI UTILITA') NON CONTIENE UN RINVIO ALLE NORME SULLE INVENZIONI CHE, APPUNTO, NELL'ART. 76.3 PREVEDONO LA CONVERSIONE DEL BREVETTO Nullo IN ALTRO TITOLO DI P.I.

B.- LE PERDURANTI RECIPROCHE RELAZIONI

L'ART. 8 DELLA L. MODELLI DEL 1940 E' STATO TRASFUSO NELL'ART. 40.1 CPI, SULLA *REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA*, A TENOR DEL QUALE

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo

LA PERDURANZA DELLE RECIPROCHE RELAZIONI EMERGE ANCHE NEL REGOLAMENTO UE
SUL *DESIGN* 2024/2822. **INFATTI:**

Articolo 41. Diritto di priorità

1. Chiunque abbia ... depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o **di un modello di utilità in uno** o per uno **degli Stati** che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ..., fruisce, ..., di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una **domanda di registrazione di disegno o modello dell'UE** per il medesimo disegno o modello o **per il medesimo modello di utilità**.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) “**disegno o modello**”: l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la **forma**, la **struttura superficiale** e/o i **materiali, del prodotto stesso** e/o della sua decorazione, compresi ...

NOTAZIONI:

- .- IL **REGOLAMENTO 2024** (ART. 41) ACQUISISCE NEI DISEGNI E MODELLI UE ANCHE I MODELLI DI UTILITA' REGISTRATI NEGLI STATI MEMBRI E DERIVANTI DA ESERCIZIO DI **PRIORITA'***
- .- IL **REGOLAMENTO 2024** (ART. 3.1) INDIVIDUA UN (DISEGNO E) MODELLO ANCHE NELLA «**forma** ... del prodotto stesso», E LA FORMA PUO', IN TESI, ESSERE UNA FORMA CON FUNZIONE (ANCHE?) UTILE; ANALOGO DISCORSO PER LA «**struttura superficiale**» E PER I «**materiali**».
- .- D'ALTRO CANTO, L'ART. 8.1 STABILISCE CHE «1. Un disegno o modello dell'UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate **unicamente** dalla sua funzione tecnica».

RILEVATO CHE FUNZIONE TECNICA **NON EQUIVALE** A FUNZIONE UTILE E CHE LA PROTEZIONE E' ESCLUSA SOLO QUANDO LE CARATTERISTICHE DELL'ASPETTO DERIVANO «unicamente» DA TALE FUNZIONE, SI DEVE CONCLUDERE CHE SONO AMMESSI ALLA TUTELA DEL **REGOLAMENTO 2024** ANCHE GLI OGGETTI IN CUI C'E' COMPRESA TRA FORMA ESTETICA E FORMA UTILE.

LA DIFFERENZA, RISPETTO AL SISTEMA DEL **CPI** SEMBRA ESSERE CHE PER IL MODELLO UE NON E' PREVISTA LA PROCEDURA DISPOSTA DALL'ART. 40.1 **CPI** DI LIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALLA PARTE AMMISSIBILE.

***SORPRESA!**

L'OGGETTO E' IN PARTE SOVRAPPONIBILE:

MODELLO Art. 3. **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “disegno o modello”: l'**aspetto di un prodotto** o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i **colori**, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione...
- 2) “prodotto”: qualsiasi oggetto ... compresi:
 - b) le **opere** o i **simboli grafici**, i **loghi**, i **motivi decorativi** per superfici, i **caratteri tipografici** ...

MARCHIO Art. 7. **Oggetto della registrazione**

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa **tutti i segni**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i **disegni**, le **lettere**, le cifre, i suoni, la **forma del prodotto** o della confezione di esso, le **combinazioni** o le **tonalità cromatiche**,

MENTRE IN PRECEDENZA IL REQUISITO COSTITUTIVO ERA LO "SPECIALE ORNAMENTO", ADESSO IL REQUISITO [OLTRE ALLA NOVITA' = NON IDENTITA' RICHIESTA ANCHE PER IL MARCHIO = NON SOMIGLIANZA - NON CONFONDIBILTA'] E' IL **CARATTERE INDIVIDUALE**

Art. 6. Carattere individuale

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se **l'impressione generale** che suscita nell'utilizzatore informato **differisce in modo significativo** dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

CHE NEL MARCHIO TROVA IL SEMI-CORRISPONDENTE DELLA **DISTINTIVITA'**

Art. 7 CPI. Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, ... purché siano **atti**:

a) **a distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; ...

1.- CONCORRENZA

ART. 2598 N. 1 COD. CIV. **Atti di concorrenza sleale**

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) **imita servilmente i prodotti** di un concorrente, ...

2.- MARCHIO

Art. 20 CPI. **Diritti conferiti dalla registrazione**

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di **fare uso esclusivo** del marchio. Il titolare ha il diritto di **vietare** ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: ...

3.- DISEGNO E MODELLO

Art. 41 CPI. **Diritti conferiti dal disegno o modello**

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il **diritto esclusivo** di utilizzarlo e di **vietare** a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

4.- DISEGNO E MODELLO UE

Art. 19 REGOLAMENTO 2024/2822. **Diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE**

1. Il disegno o modello dell'UE registrato conferisce al titolare il **diritto esclusivo** di utilizzare il disegno o modello e di **vietarne** l'utilizzo a terzi senza il consenso del titolare.

5.- DIRITTO D'AUTORE

ART.2 N. 10 L. DIR AUT. Opere protette

In particolare sono **comprese nella protezione**: 10) Le **opere** del **disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Art. 12 L. DIR. AUT. Protezione della utilizzazione economica dell'opera

L'autore ha il **diritto esclusivo** di pubblicare l'opera.

Ha altresì il **diritto esclusivo** di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

6.- DIRITTO D'AUTORE (NEL CPI)

ART. 44.1 CPI. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali **protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10**, della **legge 22 aprile 1941, n. 633**, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

PROSPETTIVE DI TUTELA: ATTUALI – A.- I RAPPORTI TRA LE VARIE FORME DI TUTELA

1.- PRINCIPIO (ENTRO DATI LIMITI) DI CUMULABILITA' DELLE TUTELE

AD ESEMPIO:

- COME MODELLO E COME CONCORRENZA SLEALE
- COME MODELLO E COME MARCHIO 3D
- COME MODELLO E COME DIRITTO D'AUTORE

2.- RAPPORTI TRA LE DIVERSE NORME

A.- MODELLO E MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE

NEL CPI

Art. 43. Nullità

1) La registrazione è nulla:

e) se il **disegno o modello** è tale che il suo uso costituirebbe **violazione** di **un segno distintivo** ovvero di **un'opera dell'ingegno** protetta dal diritto d'autore;

NEL REGOLAMENTO 2024/2822

Art. 25. Cause di nullità

1. Il **disegno o modello dell'UE** può essere dichiarato nullo solo nei casi seguenti:

.....

e) se in un disegno o modello successivo è **utilizzato** un **segno distintivo**, e il diritto dell'Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

f) se il disegno o modello costituisce **utilizzazione** non autorizzata di un' **opera protetta** dalla legislazione in materia di **diritto d'autore** di uno Stato membro;

B.- MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE E MODELLO

Art. 14 CPI. Liceità e diritti di terzi

1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come **marchio d'impresa**:
c) i segni il cui uso costituirebbe **violazione** di un altrui **diritto di autore**, di **proprietà industriale** o altro diritto esclusivo **di terzi**;

PROSPETTIVE DI TUTELA: ATTUALI – B.- IL DIRITTO D'AUTORE

ART. 2 N. 10 L. DIR AUT.

In particolare sono **comprese** nella protezione: 10) Le opere del **disegno industriale** che presentino di **per sé** carattere creativo e **valore artistico**.

ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT. → COFEMEL → PROBLEMATICA QUALE CONSEGUENZA DI COFEMEL: **ABROGAZIONE-DISAPPLICAZIONE/NON ABROGAZIONE ?** → SEGUITO DI COFEMEL NELLA GIURISPRUDENZA:

TRIB. MILANO ORD. 5 LUGLIO 2021 **SOFTWALL**



COFEMEL NON CONSENTE LA DISAPPLICAZIONE

TRIB. ROMA 4 AGOSTO 2021 **LAND ROVER**



IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO E' CONFORME AL DIRITTO EUROPEO

TRIB. VENEZIA 5 LUGLIO 2021 **LAMPADARIO STILE MURANO**



IN BASE AL DIRITTO EUROPEO NON C'E' SPAZIO PER IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO; QUINDI ESSO PUO' ESSERE INTERPRETATO IN MODO DA ESCLUDERE UN APPREZZAMENTO PARTICOLARMENTE RIGOROSO

TRIB. VENEZIA ORD. 3 AGOSTO 2021 **ANELLI**

COFEMEL NON HA ABOLITO IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO; E QUESTO DEVE ESSERE SCRUTINATO CON CRITERIO RIGOROSO

TRIB. MILANO 13 DICEMBRE 2021 (SENT. 10280) BORSETTA **LE PLIAGE**



COFEMEL POTREBBE AVERE PORTATA ABROGATIVA DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO (TUTELA NEGATA PER CARENZA DI ORIGINALITA')

REGOLAMENTO 2024/2822

AMPLIAMENTO E
MODERNIZZAZIONE
NEI DISEGNI E
MODELLI

NECESSITA' E
RILEVANZA DELLA
NORMATIVA
SECONDARIA:
CONFERIMENTI DI
COMPETENZA E
DELEGHE DI
POTERE

INCIDENZA INDIRETTA
SULLA NORMATIVA
NAZIONALE

PROSPETTIVE DI TUTELA: FUTURE

DIRETTIVA UE 2024/2823

- CONTENUTO ALLINEATO AL
REGOLAMENTO 2024/2822
- FINE DI UNIFORMIZZAZIONE DELLE
NORME NAZIONALI ALLE REGOLE
DEL REGOLAMENTO 2024/2822
- ELIMINAZIONE NEL TEMPO DELLE
CLAUSOLE *FREEZE PLUS* RELATIVE AI
RICAMBI
- ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
SUL CUMULO DI TUTELA *"DISEGNO
E MODELLO/DIRITTO D'AUTORE"*
- INTRODUZIONE DEL SIMBOLO 
- INTERPRETAZIONE
"EVOLUTIVA/INVOLUTIVA" DELLE
CONSEGUENZE DI COFEMEL

Tabella comparativa CPI: Prima e Dopo il Design Package *

Articolo CPI	Testo vigente (prima del recepimento)	Testo riformulato (post-recepimento)	Tipo di modifica
Art. 31 – Oggetto della registrazione	Riferito a "aspetto del prodotto o di una sua parte", definito come oggetto fisico.	Estensione ai movimenti, animazioni, transizioni visibili. Definizione di "prodotto" include anche oggetti non fisici (interfacce, loghi, ambienti, insiemi).	■ Obbligatoria
Art. 42 – Limitazioni	Prevede alcune limitazioni generiche (es. uso privato, sperimentazione).	Aggiunta di un vero e proprio diritto del preutente (prior user), per chi usava il disegno prima della registrazione in buona fede.	■ Obbligatoria
Art. 239, co. 2, lett. c) – Norma transitoria (clausola ricambi)	"Fino alla modifica della direttiva 98/71/CE" il titolare non può far valere il diritto su componenti per riparazione.	Abrogato: sostituito da clausola permanente conforme all'art. 19 Dir. 2024/2823.	■ Obbligatoria
[Nuovo] Art. 42-bis – Uso per riparazione	Non esistente	Introduzione di una clausola di riparazione esplicita, che consente l'uso di componenti registrati per ripristinare l'aspetto originario di prodotti complessi.	■ Obbligatoria
Art. 34-bis – Protezione temporanea per esposizioni	Protezione fino a 6 mesi dalla esposizione, da regolamento attuativo (D.M.).	Possibile aggiornamento a 12 mesi per allineamento alla nuova Direttiva.	■ Facoltativa
Articoli vari (1, 41, 44, 125, 185, ecc.) – Terminologia	Riferimenti a "disegni comunitari", "direttiva 98/71", "marchio comunitario", "UAMI".	Aggiornamento dei riferimenti: "disegni dell'Unione europea", "EUIPO", Direttiva e Regolamento 2024.	■ Facoltativa

* REDAZIONE DI CHATGPT



Tempistiche chiave*

- **18 novembre 2024**: pubblicazione del pacchetto (Regolamento + Direttiva) **8 dicembre 2024**: entrata in vigore della Direttiva + alcuni effetti immediati del Regolamento .
- **1° maggio 2025**: efficacia del ciclo regolamentare per la maggioranza delle modifiche .
- **1° luglio 2026**: ulteriori disposizioni regolamentari operative (es. simbolo ®) **9 dicembre 2027**: scadenza per il recepimento nei diritti nazionali della Direttiva

* REDAZIONE DI CHATGPT

*DESIGN PACKAGE IN PILLOLE **

“CLICCARE” DUE
VOLTE PER APRIRE



Design Package UE: Regolamento 2024/2822 e Direttiva 2024/2823

Presentazione comparativa e impatti
sul Codice della Proprietà Industriale
(CPI)

* REDAZIONE DI CHATGPT

**CLICCARE DUE
VOLTE PER APRIRE**



PRESENTAZIONE REDATTA DA CHATGPT

Design Package UE: Regolamento 2024/2822 e Direttiva 2024/2823

Presentazione comparativa e impatti
sul Codice della Proprietà Industriale
(CPI)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Massimo Cartella
Studio Cartella – Manzoni via Santa Sofia 18
(20122) Milano
info@studiocartella.it